



STATUTO UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL IMPERIA SAVONA

Testo approvato dal Congresso della Unione Sindacale Territoriale CISL Imperia Savona il 14.3.2013

Sommario

STATUTO UST CISL IMPERIA SAVONA

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche	pag. 1
Capitolo I Principi e finalità	pag. 2
Capitolo II Diritti e doveri degli iscritti	pag. 3
Capitolo III Organismi della UST	pag. 4
Capitolo IV Il Congresso della UST	pag. 4
Capitolo V Il Consiglio Generale della UST	pag. 4
Capitolo VI Il Comitato Esecutivo della UST	pag. 5
Capitolo VII La Segreteria della UST	pag. 5
Capitolo VIII Il Collegio dei Sindaci della UST	pag. 6
Capitolo IX Rotazione e limiti di età	pag. 6
Capitolo X Incompatibilità	pag. 6
Capitolo XI Eleggibilità e cooptazioni	pag. 6
Capitolo XII I Servizi	pag. 7
Capitolo XIII Contribuzione e tesseramento	pag. 7
Capitolo XIV Il Patrimonio	pag. 7
Capitolo XV Provvedimenti disciplinari	pag. 8
Capitolo XVI Modifiche statutarie	pag. 8
Capitolo XVII Regolamenti di attuazione	pag. 8
Capitolo XVIII Disposizioni finali	pag. 8

Preambolo - Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che, convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche, vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro delle solidarietà sociali e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità e il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro come naturale mezzo di vita e della sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della vita economica del Paese;
4. diritto alla garanzia e alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza e alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere Organizzazioni sindacali democratiche e al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'ammissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori, e in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso all'istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
4. promuovere con ogni mezzo, e anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire e intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale e alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

Capitolo I Principi e finalità

Articolo 1

È costituita l'Unione Sindacale Territoriale CISL Imperia Savona, con sede in Imperia Via Des Geneys 8 18100 Imperia, codice fiscale 80003740083.

Essa fa parte della Unione Sindacale Regionale della Liguria e della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) di cui accetta lo Statuto.

Articolo 2

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, a una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza a una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbano ordinarsi la società e lo Stato.

Le posizioni che essa prende davanti ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

- sul piano interno, mediante:
 - a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
 - b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione e al controllo dell'attività economica;
 - c) l'attuazione di radicali riforme atte all'utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese;

- sul piano internazionale, mediante:
 - a) la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;
 - b) l'unificazione economica dei mercati come premessa dell'unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le Organizzazioni Sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi e ai Partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del Sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche del lavoratore e della sua famiglia e la loro elevazione morale, culturale e sociale dall'entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale o pensionistica ed a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori all'Organizzazione Sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

L'Unione Sindacale Territoriale esplica sul piano di propria competenza, le funzioni che l'art. 3 dello Statuto Confederale assegna alla stessa.

In particolare:

- a) esercita la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento e assistenza nei confronti degli organismi di categoria che ne fanno parte, ai fini del migliore assolvimento dei loro compiti;
- b) promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria, d'intesa con le competenti Federazioni, conformemente alla lettera ed allo spirito dei comma 1 e 2 del successivo art. 5;
- c) esercita la rappresentanza diretta delle categorie solo in quanto da esse delegata, oppure autonomamente (previa informazione alla competente Federazione nazionale) nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organi interessati, dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali di lavoratori, per interessi particolari di categoria e per questioni di interesse generale;
- d) propone alle Federazioni nazionali l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o di categorie nell'ipotesi di gravi inadempienze;
- e) esplica il necessario controllo sulla efficienza e sulla vitalità democratica degli organi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti;

- f) attua particolari iniziative in campo organizzativo e formativo per l'individuazione di nuove leve per la CISL e per la formazione specialmente dei giovani;
- g) promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ecc. al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- h) promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- i) designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- l) assiste, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- m) promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- n) realizza per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.);
- o) promuove, coordina e controlla l'attuazione ai vari livelli dell'Organizzazione degli indirizzi confederali;
- p) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
- q) rappresenta le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:
 - a- dinanzi ai pubblici poteri;
 - b- dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c- dinanzi alle istituzioni e organizzazioni internazionali.

Articolo 4

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale può articolarsi in Zone a seconda delle esigenze.

La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio Generale. Il Comitato Esecutivo provvede a fissare i compiti e le funzioni delle Zone.

Le Zone non hanno funzione pregressuale nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

Articolo 5

Le Federazioni Territoriali di categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni Nazionali.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale, la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi delle Federazioni di categoria interessate, all'esame del Consiglio Generale, da convocarsi, se nel caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali, di particolare rilevanza, che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali ed assistenziali, le categorie informeranno preventivamente la Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale.

Articolo 6

Le singole Federazioni Territoriali di categoria devono far conoscere alla Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari livelli.

Devono periodicamente, nel corso di ciascun anno, far conoscere i loro effettivi iscritti e l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi nel caso di amministrazione autonoma.

La Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale ha facoltà di verifica.

Le Federazioni Territoriali promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli dell'organizzazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difforni, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Capitolo II

Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 7

L'iscrizione alla CISL deve costituire l'espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Capitolo III

Organismi dell'Unione Sindacale Territoriale

Articolo 8

Sono organismi dell'Unione Sindacale Territoriale:

1. il Congresso;
2. il Consiglio Generale;
3. il Comitato Esecutivo;
4. la Segreteria;
5. il Collegio dei Sindaci.

Capitolo IV

Il Congresso dell'UST

Articolo 9

Il Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale è il massimo organo deliberante. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, fatta eccezione per le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci che firmeranno la richiesta a mezzo delle Federazioni Territoriali di categoria. Gli organi dirigenti di questi ultimi saranno responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria dovranno comunque essere motivate.

Articolo 10

Il Congresso:

1. delibera sull'indirizzo dell'organizzazione sindacale ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica e finanziaria della Segreteria;
2. elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale;
3. elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Sindaci;
4. approva lo Statuto della UST e relative modifiche;
5. elegge i delegati al Congresso USR.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, cioè con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Articolo 11

Il Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale è composto dai delegati eletti dai Congressi delle rispettive Federazioni Territoriali di categoria.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Articolo 12

Partecipano al Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale le Federazioni Territoriali di categoria di I affiliazione secondo lo Statuto ed il Regolamento Confederale, che sono in regola con il tesseramento Confederale secondo le norme fissate dal Consiglio Generale Confederale.

Articolo 13

L'ordine del giorno del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria dell'Unione stessa e deve essere reso noto, almeno un mese prima dalla data di convocazione del Congresso, agli organismi di categoria territoriali.

Capitolo V

Il Consiglio Generale dell'UST

Articolo 14

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante dell'Unione Sindacale Territoriale tra un Congresso e un altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività politico-sindacale e organizzativa dell'Unione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge al suo interno il Segretario Generale, la Segreteria e quindi il Comitato Esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria ove se ne verificano le condizioni. Esamina e approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria dell'UST sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse dell'UST.

Nomina, su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente. Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 15

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria; straordinariamente su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e su deliberazione presa a maggioranza dal Comitato Esecutivo. In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria dell'Unione.

Articolo 16

Il Consiglio Generale dell'UST è formato da componenti eletti dal Congresso, componenti di diritto e designati. Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero di componenti da eleggere in sede congressuale e il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere il 50%+1 del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 27 e dal comma 3 dell'art. 14 dello Statuto UST e quelli derivati dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la FNP non vengono considerati per il conteggio del 50%+1 di cui al precedente comma.

Articolo 17

Il Consiglio Generale, prima di procedere alla votazione per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

Capitolo VI

Il Comitato Esecutivo dell'UST

Articolo 18

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale; convoca, con deliberazione presa a maggioranza, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno.

Esso si riunisce di norma almeno ogni trimestre ed è convocato dalla Segreteria o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Comitato Esecutivo approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della UST.

Il Comitato Esecutivo è competente a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti ove prevista, per legge o per regolamento, la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a. la massima funzionalità;
- b. il più alto grado di rappresentatività e competenza;
- c. la piena autonomia del sindacato.

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo, per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento donne. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative del Coordinamento stesso.

Articolo 20

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

I componenti del Comitato Esecutivo che non parteciperanno, senza giustificato motivo a quattro riunioni dello stesso, saranno considerati dimissionari e verranno sostituiti dal Consiglio Generale su proposta della Federazione di appartenenza.

Capitolo VII

La Segreteria dell'UST

Articolo 21

La Segreteria Territoriale è composta da:

- a) Segretario Generale;
- b) eventuale Segretario Aggiunto;
- c) Segretari;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni a scrutinio segreto.

Essa si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Articolo 22

La Segreteria Confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività Confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Confederale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Confederazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria Confederale predispose per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.

Designa inoltre, sottoponendoli per l'approvazione al Comitato Esecutivo, i rappresentanti dell'Organizzazione sindacale negli organi collegiali, comunque interessanti i lavoratori, sentite, normalmente, le Organizzazioni di categoria.

La rappresentanza legale dell'UST spetta al Segretario Generale; il Segretario generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti. I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività Confederale.

Capitolo VIII

Il Collegio dei Sindaci dell'UST

Articolo 23

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti. Essi sono eletti dal Congresso dell'UST e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono 3 preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il rispettivo Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono fare parte di organi deliberanti di pari livello. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

Capitolo IX

Rotazioni e limiti di età

Articolo 24

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (dodici anni).

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati Territoriali.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo X

Incompatibilità

Articolo 25

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello, le incompatibilità elencate nel Regolamento.

Il Comitato Esecutivo Confederale e il Comitato Esecutivo della USR, sentita la Segreteria Confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 26

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'art. 25 e quanto previsto dal Regolamento gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo XI

Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 27

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle USR, delle USI, delle UST e delle Federazioni nazionali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno due anni, salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi simili comunque denominati delle USR, delle USI, dell'UST, delle Federazioni nazionali e regionali di categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati Territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le scadenze dagli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Capitolo XII

I Servizi

Articolo 28

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento delle USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle Categorie, degli Enti e dell'Associazioni Confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Capitolo XIII

Contribuzione e tesseramento

Articolo 29

L'adesione alla CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Agli aderenti attraverso i Patti Associativi di cui all'art.4 dello Statuto Confederale Nazionale sarà rilasciata la tessera preassociativa.

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'Organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale Nazionale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XIV

Il Patrimonio

Articolo 30

I contributi sociali di spettanza dell'UST e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'UST stessa.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Dei beni mobili ed immobili dati in semplice godimento l'UST ne è semplice depositaria e ne risponde in persona del suo Segretario Generale.

I singoli associati o gruppi di associati o associazioni aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione in precedenza versata, salvo che nel caso di scioglimento della Confederazione (da art. 51 Statuto Confederale: lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Confederale a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati. In caso di Scioglimento il congresso Confederale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Confederazione).

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31

L'UST risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Confederale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla UST chiedere di essere sollevati dalla stessa.

Articolo 32

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'UST a favore delle Federazioni categoriali o delle dipendenze territoriali dell'UST medesima o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria dell'UST senza assunzione di corresponsabilità.

La UST può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

Capitolo XV

Provvedimenti disciplinari

Articolo 33

Qualora si verificasse da parte di iscritti o componenti di organismi direttivi territoriali azioni o fatti atti a menomare l'onore e la dignità dell'organizzazione, dopo eventuale richiesta di autorizzazione da farsi alla federazione di categoria interessata se trattasi di dirigenti, il Comitato Esecutivo provvederà a deferire gli interessati al Collegio regionale dei Proviviri.

Articolo 34

La Federazione e i Sindacati Territoriali di categoria che non ottempereranno a quanto disposto in sede Confederale o unionale in materia di raccolta e ripartizione dei contributi degli iscritti, saranno deferiti dal Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria, al Collegio Regionale dei Proviviri, che, a norma di quanto previsto in materia dallo Statuto Confederale, delibererà a seconda della gravità del caso.

Capitolo XVI

Modifiche statutarie

Articolo 35

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso dell'UST:

- a. dal Congresso su richiesta scritta del 50%+1 dei delegati;
- b. dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
- c. dai Sindacati Territoriali di categoria su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una commissione Consiliare con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengano dalle strutture abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase precongressuale, infine il Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuti i 2/3 di voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice porta il parere al Congresso stesso che si pronuncia in via definitiva a maggioranza di 2/3.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XVII

Regolamenti di attuazione

Articolo 36

La UST deve dotarsi di un regolamento di attuazione del proprio Statuto.

Articolo 37

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura: il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Capitolo XVIII

Disposizioni finali

Articolo 38

Le Federazioni territoriali di categoria ed i singoli soci della UST devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Regionale dei probiviri.

Articolo 39

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale Nazionale.